

**Accordo dell'8 LUGLIO 2003 rivisto e integrato in data 3 FEBBRAIO 2004**

**Accesso all'ISTITUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO**

**- personale dipendente Area del COMPARTO - C.C.N.L. 7.4.99 -**

## LE PARTI

### VISTI:

- art.4 comma 2 punto 11° del CCNL dell'Area Comparto del 7/4/99 in materia di contrattazione collettiva integrativa;
- art.34 del CCNL Area Comparto del 7.4.99 ad oggetto " lavoro straordinario",
- art.38 del CCNL Area Comparto del 7.4.99 ad oggetto "finanziamenti dei trattamenti accessori",
- art.44 lettera f del CCNL Area Comparto del 7.4.99 che disapplica l'art.10 del DPR 384 del 1990;

Al fine di garantire una corretta applicazione della normativa contrattuale in materia di ricorso al lavoro straordinario introdotta dal CCNL Area Comparto del 7.4.99 e nell'intento di concertare una metodologia di controllo delle risorse entro i budget assegnati in una prospettiva di razionalizzazione e di recupero di efficienza sostanziale;

## CONCORDANO QUANTO SEGUE:

### ----- FINALITA' DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE -----

Sono concettualmente distinte due tipologie di riconoscimento di prestazioni orarie eccedenti il debito orario contrattualmente dovuto: LAVORO STRAORDINARIO ED ECCELENZE ORARIE.

#### LAVORO STRAORDINARIO:

Il ricorso al lavoro straordinario ha carattere eccezionale ed in nessun caso può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

Le prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale dell'Area del Comparto, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere **preventivamente richieste, autorizzate e motivate per iscritto** dal Coordinatore o in caso di assenza dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa.

Relativamente al personale turnista, considerato che lo sviluppo della matrice del turno unico aziendale non dà luogo né ad eccedenze orarie né ad ore di lavoro straordinarie e che le ore prestate per l'aggiornamento obbligatorio e per le riunioni di servizio sono considerate come orario di lavoro e devono pertanto trovare una corrispondente compensazione nell'ambito della ciclicità del turno e non saranno conseguentemente monetizzabili, costituiscono ore di lavoro straordinario propriamente inteso soltanto quelle correlate a prestazioni rese con carattere eccezionale, preventivamente richieste ed autorizzate dal Coordinatore o, laddove non è prevista tale figura, dal Dirigente Responsabile di Unità Operativa.

A titolo esemplificativo sono considerate lavoro straordinario e come tali possono essere remunerate, se il dipendente non ne chiede il recupero compensativo, le ore di attività resa durante i giorni festivi infrasettimanali, le ore svolte per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed urgente.

### ECCEDEnze ORARIE:

Nell'ambito delle articolazioni orarie impostate in applicazione del Regolamento Aziendale in materia di Orario di Servizio del 09/07/98, in applicazione dei principi di autonomia professionale è prevista la possibilità, su iniziativa dell'operatore stesso, di limitati prolungamenti della propria presenza in servizio, entro la fascia oraria definita per la struttura di appartenenza. Tali prolungamenti orari, non preventivamente autorizzati dal Coordinatore o in caso di assenza dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa, possono essere recuperati con entrate posticipate o uscite anticipate con semplice comunicazione verbale al Coordinatore/Dirigente Responsabile, ovvero con assenze giustificate con apposito modulo in uso, per l'intera giornata lavorativa nell'arco dell'intero anno solare. Le eccedenze orarie non riguardano il personale turnista H12 e H24.

## ----- LAVORO STRAORDINARIO -----

### ART. 1: FONDO – RISORSE FINANZIARIE

Il Fondo per Lavoro Straordinario è confluito nell'unico Fondo di cui all'art. 38, comma 1, del C.C.N.L. 7.4.99. Il Fondo è così determinato:

**FONDO 2003**  
**ART. 38 – C.C.N.L. 7.4.99 –**  
**Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e lavoro straordinario (art. 43 co. 2 p. 1 e p. 2 – C.C.N.L. 27.6.96)**

	<b>IN LIRE</b>	<b>IN EURO</b>
Fondo ex art. 43 co. 2 p. 1 e p. 2 – anno 1996 al netto del trasferimento Specialistica	8.438.613.311	4.358.180,06
- integrazione art. 38 co. 2 (0,06% monte salari 1997)	58.294.604	30.106,65
<b>TOTALE 1</b>	<b>8.496.907.915</b>	<b>4.388.286.71</b>
+ Aumento dotazione organica dal 31.12.1997 al 31.12.2000 (art. 38 p. 1) pari a 25 unità	87.349.000	45.111,99
+ Aumento dotazione organica dal 31.12.2000 al 31.12.2001 (da 2474 a 2576) pari a 102 unità (Fondo 2001: $8.481.522.915/2576*102 = 335.836.632$ )	335.836.632	173.445,15
+ Finanziamento per ampliamento pianta organica concessa dalla Regione con finanziamento specifico di 141 (aggiuntive rispetto quelle di cui al punto precedente)	492.699.000	254.457,80
<b>TOTALE 2</b>	<b>9.412.792.547</b>	<b>4.861.301.65</b>
- quota trasferita in via permanente al Fondo ART. 39 – anno 2001	-431.200.000	-222.696,21
	<b>8.981.592.547</b>	<b>4.638.605,44</b>
- quota trasferita in via permanente al Fondo ART. 39 – anno 2002	-150.000.000	-77.468,53
- quota trasferita al Fondo della Produttività Collettiva – Anno 2003	-300.000.000	-154.937,07
<b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2003</b>	<b>8.531.592.547</b>	<b>4.406.199,84</b>

## **ART. 2: COSTITUZIONE BUDGET ORARI**

È prevista l'attribuzione, per Dipartimento non Ospedaliero, Sezione Dipartimentale, Presidio Ospedaliero, Servizio Aziendale, di un budget massimo di ore straordinarie retribuibili comprensivo di quelle cumulate non recuperabili e delle chiamate in P.D.

Ai Responsabili delle Strutture sopracitate è attribuito il compito di mantenere, in linea con la previsione di Budget, il monitoraggio delle ore di straordinario, in base alla documentazione mensile inviata dal Dipartimento Gestione Risorse Umane.

Tale compito è considerato dalla Direzione aziendale come specifico obiettivo assegnato ai Coordinatori/Responsabili ai fini della valutazione della loro attività.

In ogni caso non saranno autorizzabili ore di straordinario da parte dei Coordinatori/Responsabili oltre il limite del budget assegnato, salvo la verifica infra annuale effettuata dalla Direzione (seguirà scheda Budget).

## **ART. 3: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUDGET E LORO UTILIZZO**

Nell'ambito dei budget di ore complessive attribuiti alle strutture, i Dirigenti dei Dipartimenti non Ospedalieri, di Sezione Dipartimentale, di Presidio Ospedaliero, di Servizi Aziendali, attribuiscono "a cascata" le ore alle Unità Operative che ne fanno parte, fissando i limiti di ore autorizzabili, per settori, aree di attività e per figure professionali.

Le ore di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Coordinatore o in caso di sua assenza dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza.

Le ore di lavoro straordinario autorizzate vengono di norma pagate d'ufficio, secondo le modalità dell'art. 8.

È ammesso il cumulo a recupero, previo esercizio di opzione del dipendente, secondo le modalità dell'art. 9.

## **ART. 4: LIMITI INDIVIDUALI**

Il Coordinatore o in caso di sua assenza dal Dirigente Responsabile di U.O. autorizzano l'espletamento di ore straordinarie nel rispetto dei **limiti individuali** di 180 ore annuali, eventualmente elevabili in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali per non più del 5% del personale in servizio presso la struttura di riferimento, fino al limite massimo di 250 ore annuali.

## **ART. 5: INTERVENTI IN PRONTA DISPONIBILITÀ'**

Nella determinazione dei budget finanziari di struttura e dei limiti individuali di cui al precedente art. 4, sono compresi i tempi per gli interventi effettuati in pronta disponibilità. Il tempo di intervento su chiamata in pronta disponibilità è messo in pagamento d'ufficio e non potrà essere recuperato. Verranno effettuati controlli a campione.

Non costituisce lavoro straordinario in pronta disponibilità la presenza ordinaria in servizio e ogni caso di prolungamento della presenza in servizio del personale reperibile che non avvenga per effetto di urgenze.

È retribuita esclusivamente la chiamata su urgenza, provata attraverso le ordinarie modalità di intervento urgente.

## **ART. 6: COMPENSI (art. 39 C.C.N.L. 21.9.2001)**

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, co. 2, lett. b), CCNL 21.9.2001 (costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) dello stesso art. 37 e dalle fasce economiche di cui all'art. 30, co. 1, CCNL 7.4.99 - nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al C.C.N.L. 21.9.2001), comprensiva del rateo di 13<sup>^</sup> mensilità ad essa riferita.

Tale misura è maggiorata con le seguenti modalità:

- 15% per lavoro straordinario diurno; - 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo); - 50% per quello prestato in orario notturno-festivo.

Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del C.C.N.L. 7.4.99, il valore del divisore è fissato in 151.

## **ART. 7: MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE STRAORDINARIO**

Lo "Straordinario", sia esso retribuito o recuperato, è tale solo se richiesto e autorizzato dal Coordinatore o dal Responsabile dell'Unità Operativa.

Affinché si realizzi tale riconoscimento, il Coordinatore/Responsabile è tenuto a richiedere la prestazione oraria aggiuntiva per inderogabili esigenze di servizio, per iscritto e per singolo dipendente (non cumulativamente, né di massima) su apposito modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte volta per volta, motivato nella ragione dell'intervento, sottoscritto e trasmesso tramite posta interna all'Ufficio Presenze Distrettuale di competenza.

Per il personale turnista (sulle 12 ore sulle 24 ore) e per il personale con orario di lavoro programmato/rigido (cioè con un profilo orario che consente la copertura di 36 ore settimanali con uno sviluppo orario plurisettimanale) il riconoscimento del lavoro straordinario deve essere determinato dal Coordinatore/Dirigente con indicazione, espressa sul modulo, della durata della prestazione richiesta.

Per il restante personale, l'autorizzazione del Coordinatore/Dirigente della durata della prestazione straordinaria deve essere riferita alla maggiore presenza rispetto la giornata media contrattuale. Il Coordinatore/Dirigente può indicare nella modulistica o la sola giornata di effettuazione dello straordinario o l'effettiva durata della prestazione oraria in straordinario, comunque da intendersi espletata oltre l'orario medio giornaliero.

L'Ufficio Presenze appone il timbro di arrivo e provvede di conseguenza al riconoscimento dell'orario secondo l'opzione presentata dal dipendente.

Tale procedura, oltre a rispondere ai principi contrattuali di eccezionalità del ricorso al lavoro straordinario, rende sempre attuale la gestione dell'istituto.

## **ART. 8: PAGAMENTI DEL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TURNISTA E NON**

Le prestazioni di lavoro straordinario, purché preventivamente autorizzate e motivate come all'articolo precedente, sono pagate d'ufficio (salvo quanto previsto dal successivo articolo) con lo stipendio del mese successivo a quello di effettuazione dello straordinario. Suddetta autorizzazione, ai fini del pagamento, dovrà pervenire all'Ufficio Rilevazione Presenze territorialmente competente in tempo utile per la chiusura dell'elaborazione stipendiale. Qualora si presenti per più di un mese una situazione debitoria, il pagamento dello straordinario avverrà solo per il primo mese.

Il pagamento delle ore di straordinario, preventivamente autorizzate, avviene sulla scorta della mancata opzione di recupero delle ore stesse, da effettuarsi con le modalità dell'articolo successivo.

Le ore effettive che vengono prestate in Pronta disponibilità sono sempre pagate d'ufficio: non è ammessa l'opzione per il recupero.

## **ART. 9: RECUPERI DELLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TURNISTA E NON**

Il dipendente che intende cumulare a recupero le ore di lavoro straordinario effettuate, deve esercitare all'inizio di ogni anno un'esplicita opzione, presentandola in forma scritta al Dipartimento Gestione Risorse Umane.

**L'opzione individuale per il cumulo a recupero delle ore di lavoro straordinario ha valenza annuale.**

L'opzione annuale al recupero può essere ritirata una sola volta l'anno e relativamente al secondo semestre, mediante specifica dichiarazione del dipendente. A tale scopo l'interessato può, nel periodo 1.7 – 31.7 comunicare formalmente al Dipartimento Gestione Risorse Umane il ritiro della propria opzione.

Il recupero delle ore va esercitato dal dipendente mediante una programmazione di rientro concordata con il Coordinatore o in caso di sua assenza con il Dirigente Responsabile di Unità Operativa. Qualora le necessità di servizio consentano la fruizione di una o più giornate di recupero compensativo all'interno dell'Unità Operativa di appartenenza e gli operatori interessati non aderiscano a tale opportunità, sono da considerarsi a disposizione del Servizio Infermieristico/Direttore del Dipartimento (per il personale amministrativo e tecnico ad esso assegnato) che potrà utilizzare la prestazione lavorativa in altre UU.OO. fermo restando l'utilizzo nell'ambito della stessa località/presidio di appartenenza e comunque non oltre la distanza dei 10 Km. dalla propria sede di assegnazione.

In mancanza di accordo il recupero è disposto d'ufficio dal Coordinatore o in caso di sua assenza dal Dirigente Responsabile dell'U.O., assicurando in ogni caso le esigenze di servizio.

## ----- ECCEDENZE ORARIE -----

### ART. 10 : RECUPERO ECCEDENZE ORARIE

Premesso che sono considerate eccedenze orarie le presenze orarie supplementari definite come in premessa riportato (e cioè quelle situazioni di surplus orario giornaliero non preventivamente autorizzate con il modulo dello straordinario e originate nell'ambito di una flessibilità oraria gestita in autonomia professionale) è prevista la possibilità, da parte dell'operatore, di recuperare tali eccedenze **nell'arco dell'intero anno solare anche con assenze di intere giornate**, sempre previo assenso del Coordinatore o del Dirigente Responsabile dell'U.O.. Tale autorizzazione al recupero di eccedenze orarie può concretizzarsi con entrate posticipate in servizio o uscite anticipate rispetto al profilo orario individuale, ovvero con una sola giornata di assenza al mese pari al debito orario medio giornaliero. L'autorizzazione al recupero parziale può avvenire con semplice informazione anche verbale al Coordinatore o al Dirigente Responsabile dell'U.O., mentre l'assenza dell'intera giornata dovrà essere formalmente richiesta con apposito stampato già in essere e autorizzata dal Coordinatore o dal Dirigente Responsabile dell'U.O.

**A partire dal 31/12/04, in relazione al livello di autonomia nella gestione dei programmi di lavoro e del lungo periodo di tempo utile per la programmazione dei recuperi, gli eventuali residui delle eccedenze orarie effettuate fino al 30 Novembre di ogni anno saranno annullati d'ufficio alla data del 31/12 del medesimo anno. Le eccedenze orarie prodotte nel mese di dicembre di ogni anno possono essere recuperate entro e non oltre la data del 30 novembre dell'anno successivo.**

Letto approvato e sottoscritto

Ferrara, 3 febbraio 2004